

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1200

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGUINETI, COLUCCI, LUCCHESI, RIDI, BONIVER, FARAGUTI, FAGNI, BAGHINO, PIRO, DI DONATO, D'AMATO CARLO, AMODEO, REINA, BARBALACE, MACCHERONI, BRUNO ANTONIO, ANGELINI GIORDANO, TESTA ANTONIO, CEROFOLINI, BREDA, ANDÒ, ALAGNA, SALERNO

Presentata il 23 luglio 1987

Nuove norme in materia di spedizionieri doganali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività degli spedizionieri doganali è stata riconosciuta a tutti gli effetti giuridici quale professione qualificata avente per oggetto le materie fiscali, merceologiche, valutarie e quant'altro attiene al campo doganale con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che ha istituito i rispettivi albi professionali.

Per accedere all'attività professionale degli spedizionieri doganali occorre superare un esame di Stato, previsto e disciplinato dagli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e ciò in armonia con l'articolo 33 della Costituzione che prescrive un esame di Stato per accedere alle professioni.

L'opera dello spedizioniere doganale si concreta nella capacità e nella facoltà di

manifestare la volontà di instaurare un negozio giuridicamente valido, che, nel merito, è quello di dichiarare le merci dando loro una destinazione doganale, rappresentando gli operatori economici ai fini di adempimenti di carattere tributario in occasione di rapporti che il trasporto e il passaggio delle merci in dogana instaurato fra il cittadino e lo Stato. È evidente, quindi, come l'attività dello « spedizioniere doganale » non ha nulla a che vedere con quella dello « spedizioniere », almeno ai termini che alla parola spedizioniere dà il codice civile: infatti a norma degli articoli 1737 e seguenti del codice civile « spedizioniere » è colui che stipula contratti di trasporto.

Pertanto, anche se i termini di « spedizioniere » e di « spedizioniere doganale » sono oramai entrati nell'uso corrente, creano confusione per il fatto che nelle operazioni doganali hanno un sia pur

marginale interesse anche imprese che assumono incarichi di trasporto internazionale e di spedizioni, onde si finisce per indicare correttamente, con lo stesso termine, due categorie che sono sostanzialmente diverse, che svolgono attività ben distinte e in forme differenti (Atto del Senato: n. 503, seduta del 20 ottobre 1966).

Appare utile ora mettere in evidenza l'esigenza di identificare in forma specifica la professione, individuando una denominazione più idonea per indicare la sostanza dell'istituto dello spedizioniere doganale. Tale esigenza è stata sostenuta in più occasioni dal professor Massimo Severo Giannini — ordinario di diritto amministrativo nell'università di Roma — e dal professor Giovanni Antonio Micheli — ordinario di diritto tributario all'università di Roma.

È stato infine affermato da altri autorevoli studiosi, quali il Cutrera, che occorre decidersi a mutare il termine di « spedizioniere doganale », anche se adottato per antica tradizione, perché la necessità di innovazione è evidente sol che si pensi alla possibilità di confusione che tanto frequentemente si verifica, soprattutto nel campo forense e giudiziario, fra le funzioni e le responsabilità dello spedizioniere, inteso nel senso previsto dall'articolo 1737 del codice civile (che contempla un'attività organizzata ad impresa, quella del commissionario in trasporti) e l'attività professionale di rappresentanza in dogana.

La Federazione nazionale spedizionieri doganali, che è ente con personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1963, n. 904, facendosi interprete di tale esigenza, in un'assemblea generale straordinaria, ha deliberato di proporre la seguente terna di nuove denominazioni fra le quali possa venire scelta in sede opportuna e qualificata la più idonea a meglio indicare la sostanza della professione di spedizioniere doganale:

- 1) procuratore in dogana;
- 2) perito doganale;
- 3) doganalista.

Il primo, procuratore in dogana, indicherebbe esattamente l'attività svolta, che è quella di rappresentare in dogana con ampia procura presuntiva derivante dalla legge gli operatori economici; il secondo, perito doganale, indicherebbe la qualificazione professionale di esperti in materie fiscali, merceologiche, valutarie e quanto altro si riferisce al campo doganale secondo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612; il terzo, doganalista, potrebbe essere quel neologismo che valga a rendere in forma nuova e più evidente la sostanza della professione.

Fatta la necessaria premessa, occorre qui operare una scelta e l'esigenza insegna come il doppio nome sia foriero di confusione (e il termine di spedizioniere doganale ne è la conferma) per cui si propone il neologismo suggerito: doganalista.

Oltre dieci anni di esperienza suggeriscono ora alcune modifiche alle attuali norme che disciplinano l'attività degli spedizionieri doganali, che con i loro principali collaboratori (procuratori ed ausiliari) costituiscono l'asse portante del moderno sistema doganale sia per la sicurezza fiscale dei traffici sia per un loro celere scorrimento, nell'interesse dello Stato ed al servizio della collettività.

In particolare si propone di iscrivere agli albi professionali, anche se in separate sezioni, gli spedizionieri doganali che operano in dogana con procura di altro spedizioniere doganale iscritto all'albo o del proprietario delle merci. Con ciò si ottempera a quanto indicato nella relazione illustrativa ministeriale del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, dove è detto che la disciplina prevista per gli spedizionieri doganali ed i loro procuratori è analoga a quella relativa ad altre professioni e va inquadrata nell'articolo 2232 del codice civile.

Al riguardo, per meglio rispondere al dettato di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, occorre eliminare la limitazione posta al secondo comma dell'articolo 40 del testo unico.

Al fine poi di porre a disposizione degli operatori economici una più vasta platea di lavoratori ad alta specializzazione professionale per meglio consentire uno sviluppo ordinato delle operazioni doganali, si propone di consentire agli spedizionieri doganali di avvalersi nell'espletamento delle operazioni doganali di speciali procuratori, da iscriversi in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale, dopo aver superato un particolare esame di idoneità, meno complesso di quello di abilitazione per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale, ma più tecnico e meglio rispondente alle esigenze di tutti i giorni.

Per sanare infine una situazione di fatto, e soddisfare le attese di migliaia di lavoratori del settore che spesso da oltre venti anni, giorno dopo giorno, svolgono il loro lavoro nei porti, nelle calate, negli scali ferroviari, negli aeroporti e negli autoporti, ai confini e fino alle più piccole dogane marittime del Mezzogiorno, si propone una sessione di esami speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di spedizioniere doganale, cui sono ammessi coloro che sono oggi iscritti agli elenchi di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche

se privi del titolo di studio di cui al successivo articolo del medesimo testo unico, escludendovi la prova scritta prevista dall'articolo 52.

Analogamente, ai previsti esami per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di procuratore, sono ammessi gli ausiliari che, iscritti da almeno sette anni nei registri di cui all'articolo 46 del predetto testo unico, siano privi del titolo di studio indicato all'articolo 51.

L'ampliamento territoriale dell'attività professionale degli spedizionieri doganali, da quello circoscrizionale a quello compartimentale, consente all'operatore con l'estero una più ampia possibilità di scelta, mentre al proprietario delle merci rimane consentito di operare presso tutte le dogane della Repubblica, sia direttamente sia a mezzo di spedizionieri doganali propri dipendenti, previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Altre norme di coordinamento si rendono necessarie per meglio ordinare la professione per le quali si rinvia all'organica scrittura delle proposte nuove norme che hanno ottenuto l'unanime consenso delle categorie degli spedizionieri doganali, dei procuratori ed ausiliari doganali, delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative le parole « spedizioniere doganale » sono sostituite con la parola « doganalista ».

ART. 2.

1. Nel capo II del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, agli articoli 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 e 53 vengono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

2. Al secondo comma dell'articolo 40 sono soppresse le parole « per il compimento delle operazioni doganali ».

3. L'articolo 42 è sostituito dal seguente:

« ART. 42. — (*Coordinatori del doganalista*). — 1. Il doganalista iscritto all'albo professionale può farsi coadiuvare nell'esercizio della rappresentanza in dogana da altri doganalisti iscritti all'albo ovvero iscritti nella separata sezione di detto albo, di cui al successivo articolo 44, comma 1 ».

4. Il primo comma dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« La rappresentanza del proprietario della merce per il compimento delle operazioni doganali può essere conferita anche ad un doganalista iscritto nella separata sezione dell'albo professionale come indicato nel successivo articolo 44, com-

ma 1, purché si tratti di un dipendente del proprietario stesso. Può altresì essere conferita ad un procuratore, dipendente del proprietario stesso, che abbia superato gli esami di idoneità di cui al successivo articolo 50 comma 3 e da iscriversi nell'elenco di cui al successivo articolo 44, comma 2 ».

5. Fra il primo e il secondo comma dell'articolo 43 è aggiunto il seguente:

« Ai fini del comma precedente, sono considerati dipendenti del proprietario delle merci anche i dipendenti della società controllante, della società controllata, o di società controllate facenti capo alla medesima società controllante, così come definite dall'articolo 2359 del codice civile ».

6. L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« ART. 44. — (*Elenco dei doganalisti non iscritti all'albo*). — 1. I doganalisti coadiutori indicati nell'articolo 42, nonché i doganalisti indicati nell'articolo 43, primo comma, sono ammessi ad operare in dogana a condizione che risultino iscritti in una separata sezione dell'albo professionale di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612; i suddetti doganalisti sono esclusi dall'iscrizione al fondo previdenziale e assistenziale istituito con l'articolo 15 della medesima legge 22 dicembre 1960, n. 1612, successivamente modificato con legge 4 marzo 1969, n. 88.

2. Il doganalista iscritto all'albo professionale può avvalersi nell'espletamento delle operazioni doganali di speciali procuratori da iscriversi in apposito elenco formato e tenuto aggiornato dal competente consiglio compartimentale dei doganalisti dopo il superamento degli esami di idoneità di cui al comma 2 dell'articolo 50. Sono altresì iscritti nel predetto elenco i procuratori del proprietario delle merci di cui al primo comma dell'articolo 43.

3. I doganalisti iscritti nella separata sezione dell'albo di cui al comma 1 e gli iscritti nell'elenco compartimentale di cui al comma 2 possono operare in dogana soltanto sulla base e nei limiti della procura rilasciata dal proprietario delle merci da cui dipendono ovvero dal doganalista iscritto nell'albo, sotto la direzione del quale sono posti, limitatamente al territorio della circoscrizione doganale di accreditamento di cui al comma 3 dell'articolo 48.

4. Gli iscritti nell'elenco di cui al comma 2 sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, in quanto applicabili, ed è da loro dovuta al competente consiglio compartimentale dei doganalisti una quota annua pari al 50 per cento di quella fissata a norma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612 ».

7. Il primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« I doganalisti iscritti nell'albo professionale nonché i proprietari delle merci possono farsi coadiuvare, nell'espletamento di mansioni di carattere esecutivo, da personale ausiliario che sia in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 48, comma 1, lettere *b)* e *c)* ».

8. L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — (*Registro del personale ausiliario*). — 1. Presso ciascun consiglio compartimentale dei doganalisti è formato e tenuto aggiornato, diviso sezionalmente per ciascuna circoscrizione doganale, un registro nel quale devono essere iscritti gli ausiliari dei doganalisti e dei proprietari delle merci in possesso dei requisiti per partecipare agli esami di cui all'articolo 50.

2. Copia del registro è trasmessa per sezione a ciascuna direzione di circoscrizione doganale competente per territorio. Gli iscritti nel registro di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 22 dicembre

1960, n. 1612, in quanto applicabili, ed è da loro dovuta al competente consiglio compartimentale dei doganalisti una quota annua pari al 25 per cento di quella fissata a norma dell'articolo 6 della citata legge n. 1612 del 1960 ».

9. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 47 sono sostituiti dai seguenti:

« La nomina a doganalista è conferita mediante decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio nazionale dei doganalisti e consente l'esercizio delle relative funzioni presso tutte le dogane della Repubblica.

Il potere di rappresentanza per il compimento delle operazioni doganali è limitato al territorio dell'albo compartimentale cui il doganalista intende iscriversi a norma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e nel cui ambito deve avere la residenza e il domicilio fiscale.

A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso altro compartimento, purché risulti comprovato il trasferimento della residenza in altro comune compreso nel compartimento medesimo; il trasferimento è disposto dal Ministero delle finanze e deve indicare la nuova circoscrizione doganale di accreditamento ».

10. Il quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 47 sono abrogati.

11. L'articolo 48 è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — (*Requisiti per ottenere il rilascio dell'abilitazione alla professione di doganalista*). — 1. Il decreto per l'esercizio delle funzioni di doganalista è rilasciato alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini della Repubblica italiana o di altro Stato membro delle Comunità europee ovvero di un paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;

b) abbiano raggiunto la maggiore età;

c) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria;

d) abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui all'articolo 50.

2. Il decreto indicato nel comma 1 non può essere rilasciato a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. Esso deve indicare la circoscrizione doganale di accreditamento ».

12. L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. — (*Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di doganalista*). — 1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di doganalista sono indetti, con decreto del Ministro delle finanze, ogni cinque anni.

2. Gli esami per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di procuratore con titolo all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 44, comma 2, sono indetti con decreto del Ministro delle finanze, ogni tre anni.

3. I decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La commissione esaminatrice, nominata con decreto dello stesso Ministro, per gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di doganalista, è presieduta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed è composta:

a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore al livello ottavo;

c) di tre doganalisti iscritti all'albo professionale designati dal consiglio nazionale dei doganalisti.

5. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore a primo dirigente.

6. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di procuratore sono dislocate in sede compartimentale o intercompartimentale da designarsi con il decreto di indizione degli esami; esse sono nominate con decreto del Ministro delle finanze, sono presiedute da un primo dirigente del Ministero delle finanze, direzione generale delle dogane e imposte indirette, e sono composte:

a) di tre funzionari della carriera direttiva in servizio nell'ambito dei compartimenti doganali, dei quali uno con funzioni di segretario;

b) di tre doganalisti designati dal consiglio nazionale dei doganalisti.

7. In caso di temporaneo impedimento i membri ed il segretario sono sostituiti da supplenti, nominati con il medesimo decreto, che fissa anche la tassa di ammissione agli esami non inferiore, rispettivamente, al 50 per cento della quota annuale di iscrizione agli albi professionali, per gli aspiranti al conseguimento dell'abilitazione alla professione di doganalista, ed al 25 per cento per gli aspiranti al conseguimento dell'idoneità alle funzioni di procuratore. La tassa di ammissione agli esami è riscossa dal consiglio nazionale dei doganalisti ed allo stesso devoluta ».

13. Il primo comma dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi agli esami di cui all'articolo 50, comma 1, gli aspiranti de-

vono inoltrare istanza entro il termine stabilito nel decreto che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di scadenza del bando di esame, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'accesso all'università, e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno tre anni in un registro compartimentale del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno tre anni abbiano prestato servizio nelle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale ed a coloro che abbiano superato l'esame previsto dall'articolo 50 comma 2 e risultino iscritti alla suindicata data da almeno due anni nell'apposito elenco ».

14. Fra il primo ed il secondo comma dell'articolo 51 sono aggiunti i seguenti:

« Per essere ammessi agli esami di cui al precedente articolo 50, comma 2, gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nel provvedimento che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di scadenza del bando di esame, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'accesso all'università e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni in un registro compartimentale del personale ausiliario ai sensi del precedente articolo 46 in qualità di ausiliario di doganalista o del proprietario delle merci.

Il periodo di attività prestata in dogana anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale di cui al precedente articolo 45 dipendente dal proprietario delle merci e dal personale ausiliario dei doganalisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 46 soddisfa il requisito dell'iscrizione biennale in apposito registro compartimentale di cui al precedente comma ».

15. All'articolo 52, nel primo comma, la parola « patente » è sostituita dalle parole « abilitazione alla professione » e dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« L'esame per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di procuratore verte in una prova pratica come indicato al precedente secondo comma ed in un colloquio sulle materie che possono formare oggetto della predetta prova pratica e comprende inoltre nozioni sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernente gli scambi con l'estero, cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.

16. All'articolo 59, nel primo comma, le parole « gli intendenti di finanza » sono sostituite dalle parole « i capi dei compartimenti doganali competenti per territorio » e dopo le parole « albo professionale » sono aggiunte le parole « o agli speciali procuratori iscritti ».

17. All'articolo 53, terzo comma, dopo le parole: « spedizioniere doganale » sono inserite le parole: « o del procuratore » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di revoca del mandato od ordine di cattura si applica il disposto di cui al primo comma ».

ART. 3.

1. È indetta una sessione speciale di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di doganalista cui sono ammessi gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla presente legge, in virtù dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, anche se privi del titolo di studio di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico. Gli esami consistono nella prova pratica e relativo col-

loquio indicati nell'articolo 52 del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

2. È indetta una sessione di esami per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di procuratore di cui al comma 2 dell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, cui possono partecipare gli ausiliari che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti da almeno due anni nei registri previsti dall'articolo 46 del medesimo testo unico.

3. Le predette sessioni di esami sono indette entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.